

# **REGOLAMENTO DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SAVONA IN MATERIA DI MOROSITA' DEGLI ISCRITTI**

## **ARTICOLO 1**

I Geometri ed i Geometri Laureati iscritti al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Savona sono tenuti, ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n° 382, a pagare la quota di iscrizione al relativo Albo entro il termine del 31 marzo di ogni anno, fatta salva diversa scadenza deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 2**

Il mancato versamento della quota di iscrizione di cui al precedente art. 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 03.08.1949 n° 536, dalla Legge 08.08.1977 n° 585 e dalla Legge 10.06.1978 n° 292, darà luogo alla sospensione dell'iscritto moroso dall'esercizio della libera professione.

Decorsi i termini di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'iscritto moroso potrà procedere a regolare la propria posizione debitoria pagando la quota annuale maggiorata di una sanzione pari ad euro 40,00 da versarsi entro 90 giorni. Trascorsi ulteriori 90 giorni, sino ad un massimo inderogabile di 180 giorni dal termine di pagamento di cui all'art. 1, l'iscritto moroso potrà procedere a regolare la propria posizione debitoria versando la quota annuale maggiorata di una sanzione pari ad euro 100,00. Gli importi delle suindicate sanzioni potranno essere variati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Decorsi i termini sopra stabiliti per il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo PEC un sollecito di pagamento con invito a regolarizzare la propria posizione entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso senza alcun riscontro detto termine il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990, darà corso all'avvio del procedimento di sospensione invitando a mezzo PEC l'iscritto a produrre eventuali memorie entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

## **ARTICOLO 3**

Decorso il termine sopra indicato il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali memorie prodotte, potrà procedere con la formale delibera di sospensione invitando in detto caso l'iscritto all'immediato deposito presso la Segreteria del Collegio del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento in suo possesso.

#### **ARTICOLO 4**

Il nominativo dell'iscritto sospeso sarà annotato nell'Albo Professionale (sia esso in formato cartaceo od informatico). Del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione a tutti gli Enti Pubblici, così come previsto dalle vigenti norme.

#### **ARTICOLO 5**

Il provvedimento di sospensione dell'iscritto moroso comporterà per il Collegio l'interruzione del versamento dei previsti contributi a favore sia del C.N.G. e G.L. sia del Comitato Regionale Ligure. Detti contributi saranno versati ad avvenuto pagamento da parte dell'iscritto moroso delle tasse arretrate.

#### **ARTICOLO 6**

Decorso il termine di un anno dalla data di sospensione e raggiunti due anni consecutivi di morosità, senza che l'iscritto abbia provveduto a saldare la propria posizione, configurandosi in detto caso illecito deontologico, l'iscritto sarà deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale che adotterà i provvedimenti del caso.

#### **ARTICOLO 7**

In caso di cancellazione dall'Albo sia su richiesta dell'iscritto che a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le tasse annuali maturate ma non pagate continueranno ad essere dovute.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

Savona, 21 dicembre 2022

*Il presente regolamento è stato approvato al punto 3) della delibera del Consiglio Direttivo Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona tenutosi in data 21/12/22.*